

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero - Presidente -

Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere -

Dott. SOCCI Angelo Matteo - Consigliere -

Dott. CIRIELLO Antonella - Consigliere -

Dott. RENOLDI Carlo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.L. nato il (OMISSIS);

MU.LE. nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 16/05/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. FIMIANI Pasquale;

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità;

Udito il difensore Avv. Emanuela Paoletti in sostituz. dell'avv. Alberto Bruno;

il difensore presente si riporta ai motivi.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza emessa il 16 maggio 2016, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze dell'11 novembre 2014 ha rideterminato la pena inflitta a Mu.Le. e M.L. per il reato di cui all'art. 483 c.p., in quanto nella Comunicazione di inizio lavori per l'esecuzione di opere relative ad un fabbricato posto in (OMISSIS), di cui al permesso di costruire n. (OMISSIS), rilasciato il (OMISSIS), attestavano contrariamente al vero che i suddetti lavori erano in corso al (OMISSIS), avendo assolto i predetti, ed altri coimputati, dal reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, per avere realizzato i lavori nel suddetto immobile senza avere conseguito preventivamente l'autorizzazione paesaggistica, essendo i medesimi non punibili ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 ter, per il rilascio della c.d. sanatoria paesaggistica.

2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento i due ricorrenti, per il tramite dei loro difensori di fiducia, per i seguenti motivi:

1) Mancanza motivazione in ordine alla ritenuta offensività del falso, ex art. 606, lett. e), avendo già nell'atto di appello eccepito l'erronea valutazione delle risultanze processuali in ordine alla sussistenza di detto reato, in quanto i lavori erano iniziati dopo 17 giorni dal rilascio del titolo edilizio (rilasciato il 5 luglio 2011) e alla comunicazione di inizio lavori era stata allegata copia del DURC datato 24 maggio 2011. Si tratterebbe comunque di un falso innocuo, in quanto l'infedele attestazione è del tutto irrilevante ai fini del significato dell'atto autorizzatorio; inoltre tale comunicazione è avvenuta il giorno successivo all'ispezione operata dai tecnici comunali, per cui equivarrebbe ad autodenuncia;

2) Inosservanza della legge penale per mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, in considerazione delle modalità della condotta e dell'assenza del danno o del pericolo.

Motivi della decisione

1. Va premesso punto, che le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto configurabile il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) solo nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero (così S. U, n. 28 del 15/12/1999, Gabrielli, Rv. 215413; Conf. S.U.n. 29/2000 del 15 dicembre 1999, Fanciulli e S.U. n. 30/2000 del 15 dicembre 1999, PM in proc. Bertin, non mass.). Più di recente, è stato ribadito che la fattispecie di cui all'art. 483 c.p., sussiste qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati e, cioè, quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la dichiarazione è inserita dal pubblico ufficiale ricevente (cfr. Sez.5, n. 18279 del 2/4/2014, Scalici, Rv. 259883). Infatti è orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di falsità documentale, quello in base al quale va escluso che una scrittura privata o un altro documento "ah origine" non costituente atto pubblico possa essere considerato tale in virtù del solo suo collegamento funzionale ad un atto amministrativo, per effetto dell'inserimento di esso nella relativa pratica dell'iter consequenziale occorrente per il provvedimento finale.

2. Il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico contestato sussiste, cioè, quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente (in tal senso: Sez. 2, n. 4970 del 12/01/2012, Yu, Rv. 251815). Mentre è stato escluso che integri tale delitto la condotta del privato (nella specie proprietario e costruttore di un edificio) che attesti falsamente, con dichiarazione diretta al sindaco, l'ultimazione dei lavori di un fabbricato, considerato che tale dichiarazione non è destinata a confluire in un atto pubblico e, quindi, a provare la verità dei fatti in essa attestati, mentre la fattispecie criminosa di cui all'art. 483 c.p., è configurabile solo nel caso in cui una specifica norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale (così, ex multis, Sez. 5, n. 19361 del 13/02/2006, Caccuri, Rv. 234538).

3. Nel caso di specie la comunicazione di inizio attività non era destinata ad essere incorporata in alcun atto redatto da un pubblico ufficiale che avrebbe avuto tale valenza. A tale proposito va anzi osservato che le comunicazioni di inizio e fine lavori hanno lo scopo di agevolare l'accertamento, da parte dell'amministrazione comunale, dell'inizio e del completamento dell'intervento edilizio nei termini e consentire una tempestiva verifica sull'attività posta in essere e non rappresentano, quindi, una semplice formalità amministrativa, bensì di un adempimento strettamente connesso ai contenuti ed alle finalità del permesso di costruire ed agli obblighi di vigilanza imposti dall'art. 27 e segg. del Testo Unico dell'edilizia (si veda, sul punto: Sez. 3, n. 19110 del 9/4/2013, Vani, non mass.).

4. Quindi è evidente che la comunicazione di inizio lavori è un atto del privato senza alcuna valenza probatoria privilegiata ed il cui contenuto può essere oggetto di specifica verifica sulla effettiva situazione di fatto volta a controllare la corrispondenza dei lavori realizzati con quelli autorizzati e, in seguito, il completamento dell'attività edilizia alla scadenza del termine annuale assegnato con il permesso a costruire (nel caso di specie già rilasciato in data 5 luglio 2011, a fronte della comunicazione del 22 luglio 2011).

5. Inoltre, considerando il documento oggetto del giudizio nel contesto della intera vicenda che ci occupa, l'attestazione risulta essere stata del tutto irrilevante, in quanto, a seguito dell'ispezione avvenuta il giorno precedente, la pubblica amministrazione era ben a conoscenza della effettiva data di inizio dei lavori (precedente, per l'appunto, di un giorno). Di conseguenza l'eventuale "falso", ossia la non corrispondenza alla realtà fattuale, risulta, all'evidenza, del pari innocuo. In relazione all'offensività di tale delitto, infatti, la giurisprudenza ha affermato che l'innocuità va riferita all' idoneità della dichiarazione non corrispondente al vero ad ingannare comunque la fede pubblica (così Sez.3, n. 34901 del 19/07/2011, Testori, Rv. 250825), situazione del tutto mancante nel caso concreto.

6. L'accoglimento del primo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza stessa dell'illecito, comune ad entrambi i ricorrenti determina, all'evidenza, l'integrale assorbimento della residua doglianza e, in conclusione, l'impugnata sentenza va annullata senza rinvio per insussistenza del delitto di cui all'art. 483 c.p..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2018